



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA PRIMA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI MILANO

Composta da:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1° Dott.ssa Maria Luisa DAMENO | Presidente   |
| 2° Dott. Massimo RUGGIERO      | Consigliere  |
| 3° Sig. Giacomo DENNA          | Giudice pop. |
| 4° " Cristina CACCIA           | "            |
| 5° " Giorgio PORTIOLI          | "            |
| 6° " Roberto DELZOTTO          | "            |
| 7° " Simona MELCHIORI          | "            |
| 8° " Micaela D'ERRICO          | "            |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

NELLA CAUSA DEL PUBBLICO MINISTERO

**contro**

1) BORTOLATO DAVIDE, nato a Treviso il 7.11.1970,  
arr. il 12.2.2007; attualmente detenuto a Catanzaro;  
DETENUTO - PRESENTE

2) CAPRIO AMARILLI, nata a Padova il 19.6.1980, domi-  
cilio eletto in Padova, Via Santa Maria in Vanzo 39  
presso l'abitazione della madre Maria Tallon;  
LIBERA - PRESENTE

N. 30/10 della Sentenza

N. 47/09 Reg. Con.

UDIENZA

del giorno

15-22-29-30/4 - 27-5 e  
24 GIUGNO 2010

Add. ....  
trasmesso l'estratto esecu-  
tivo alla Procura Generale  
della Repubblica di Milano.

Add. ....  
redatte le schede per il ca-  
sellario e le comunicazioni  
ai sensi della Legge Eletto-  
rale.

3) DAVANZO ALFREDO, nato a Treviso il 7.2.1957, arr.  
il 12.2.2007; attualmente detenuto presso Casa Circon-  
dariale di Catanzaro;

DETENUTO - PRESENTE

4) GAETA MASSIMILIANO, nato a Foggia il 6.8.1975, arr.  
il 12.2.2007; attualmente detenuto presso Casa Circon-  
dariale di Catanzaro;

DETENUTO - ASSENTE PER RINUNCIA

5) GHIRARDI BRUNO, nato a Milano il 20.11.1956; arr.  
il 12.2.2007; attualmente detenuto presso Casa Cir-  
condariale di Catanzaro;

DETENUTO - PRESENTE

6) LATINO CLAUDIO, nato a Mantova il 30.10.1957; arr.  
il 12.2.2007; attualmente detenuto presso la Casa  
Circondariale di Catanzaro;

DETENUTO - PRESENTE

7) MAZZAMAURO ALFREDO, nato a Camposampiero (PD) il  
14.6.1985, domicilio eletto in Vigonza (PD) Via Vene-  
zia n. 91, presso l'abitazione paterna;

LIBERO - PRESENTE

8) ROTONDI DAVIDE, nato a Padova il 3.11.1961, domi-  
cilio eletto in Padova, Via Thiene n. 6;

LIBERO - PRESENTE

9) SALOTTO FEDERICO, nato a Camposampiero (PD) l'1.3.1984, domicilio eletto in Padova, Via Magenta n. 2 presso l'abitazione di Valentina Giordani;

LIBERO - PRESENTE

10) SCANTAMBURLO ANDREA, nato a Padova il 20.6.1964, arr. il 12.2.2007; attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Catanzaro; anzi scarcerato il 15.4.2010;

LIBERO - PRESENTE

11) SCIVOLI SALVATORE, nato a Mazzarino (CL) il 19.2.1952, arrestato il 12.2.2007; attualmente detenuto presso Casa Circondariale di Catanzaro;

DETENUTO - PRESENTE

12) SIMONETTO GIAMPIETRO, nato a Cittadella (PD) il 25.3.1988, residente in Cittadella, Via della Salute n. 68/A;

LIBERO - CONTUMACE

13) SISI VINCENZO, nato a Filogaso l'8.10.1953, arr. il 12.2.2007; attualmente detenuto presso Casa Circondariale di Catanzaro;

DETENUTO - PRESENTE

14) TOSCHI MASSIMILIANO, nato a Padova il 9.4.1980, arr. il 12.2.2007; attualmente detenuto presso Casa Circondariale di Catanzaro.

DETENUTO - PRESENTE

---

A P P E L L A N T I

gli imputati a mezzo dei loro difensori avverso la sentenza della 1<sup>a</sup> Corte di Assise di Milano del 13.6.2009.

Gli imputati erano stati rinviati a giudizio per i seguenti reati:

---

[omissis]

Cuomo ha precisato (ibidem, pag. 86) come "il fatto di integrare alcune parti poco comprensibili con una deduzione logica... è già uno sconfinamento del lavoro del perito, che non è chiamato ad interpretare o integrare del suo. "... Quindi una linea poco logica potrebbe essere la prova di una trascrizione fedele, senza deduzioni o interpretazioni o infilamenti discrezionali del perito. Poi dipende... In un discorso trascritto in quanti parlano? Se parlano in quattro, due parlano di qua e due di là, e noi li mettiamo tutti e quattro ove ognuno compare, diventa giocoforza un discorso apparentemente slegato, perché mischiato..."

Per quanto concerne l'eventuale errore in cui può essere incorso il perito nella indicazione dell'orario delle captazioni, si tratta solo di un errore puramente materiale e di scarso significato. Con riferimento, invece, all'identità degli interlocutori, la individuazione degli interlocutori è assicurata, in modo certo, anche dalle indicazioni fornite dagli agenti di P.G. che li hanno visti arrivare (come ricordato, ad es., dal teste Suma, ud. 2.7.08, pag. 107).

Devono, a questo punto, prendersi in esame le ulteriori osservazioni difensive collegate alla relazione tecnica del consulente di parte, Pirinoli. L'audizione in dibattimento del consulente è stata esclusa, perché richiesta tardivamente, ma la sua relazione tecnica è stata acquisita, con ordinanza della Corte di I grado, in data 25.6.08, in quanto elaborato del consulente che, nell'interesse della parte, aveva partecipato all'incidente probatorio. La relazione acquisita si riferisce, specificamente, alla "corrispondenza tra la registrazione ambientale n. 281 effettuata in Raveo... alle ore 10.13 del 9.12.2006 e la trascrizione depositata dal perito del GIP, con particolare riferimento al punto della trascrizione: omissis "... U1: nuovo movimento del S.I., davvero ci armiamo per ammazzare Ichino? U2: è tutto pronto, dobbiamo trovare soltanto il posto, poi stiamo in zona... U: uh... In zona cosa intendi?" E' interessante rilevare come il consulente della difesa, rilevata la pessima qualità del segnale audio della registrazione (che raramente raggiunge livelli di udibilità) abbia proceduto con una modalità analoga a quella posta in essere dal perito e cioè, dopo aver riversato (nella specie sul sistema Sonic Solution) la registrazione, procedendo a "un'operazione di amplificazione del segnale audio di 20 volte". Muovendo da questa premessa, ribadita la pessima qualità del segnale e utilizzata anche un'analisi strumentale, il consulente ha concluso ritenendo "non trascrivibile il contenuto del punto della registrazione oggetto di verifica, se non accettando come

soggettivo e non verificabile strumentalmente ed obiettivamente quanto trascritto” (relazione tecnica pag. 9).

Al riguardo deve rilevarsi che, “per l’inscindibile rapporto esistente tra nastri registrati e trascrizione di essi, la registrazione delle intercettazioni attuate, seguita da trascrizione, acquisita al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell’art. 268 c.p.p., comma 7, ultima parte, rientra tra le prove legittimamente acquisite nel dibattimento che, a norma dell’art. 526 c.p.p., possono essere utilizzate ai fini della decisione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 10/12/2009, dep. 16/02/2010, Rv. 246105, Presidente: Chieffi S., Estensore: Cassano M.). Tuttavia, la Corte ha ritenuto di procedere all’ascolto, in camera di consiglio, della registrazione in questione, così come allegata agli atti e, quindi, senza neppure il supporto dell’operazione di amplificazione (né il perito né il consulente della difesa hanno allegato agli atti del processo i supporti magnetici su cui sono riversati i risultati delle operazioni da loro svolte). L’ascolto ha evidenziato la pessima qualità della registrazione per la presenza di riverbero e di un forte rumore ambientale di fondo e di un segnale che, in definitiva, lascia ampi margini di dubbio sulla possibilità di pervenire, con la necessaria certezza, alla determinazione del significato della conversazione. Né emergono, aliunde, elementi che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti. Pertanto, il risultato della intercettazione, con riferimento al punto specifico appena trattato, non concreta una prova connotata dal necessario requisito di certezza. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in riferimento alle ulteriori citazioni ad Ichino contenute nella medesima trascrizione e riportate alle pagg. 221 e 224 della sentenza. In questo caso, infatti, è lo stesso significato del discorso complessivo a risultare incomprensibile e a porre in serio dubbio il significato della conversazione.

Ma non può, da quanto rilevato, dedursi, come vorrebbe la difesa, una generale inattendibilità delle intercettazioni ambientali, né la difesa può limitarsi ad una generica doglianza senza specificare adeguatamente il contenuto delle proprie ragioni al fine di consentire al giudice di valutarne sia la fondatezza sia la eventuale rilevanza ai fini della motivazione della sentenza.

Le argomentazioni appena svolte trovano un riscontro convincente proprio nelle ulteriori intercettazioni che, indipendentemente dalla utilizzazione del contenuto della intercettazione del 9.12 citata, comprovano come il prof. Ichino fosse un obiettivo. Al riguardo è interessante notare come il teste Suma, responsabile della Digos di Milano abbia chiarito che il

prof. Ichino era stato individuato come un obiettivo concreto non in base alla intercettazione fatta oggetto di doglianza da parte della difesa, ma solo in base alle intercettazioni ambientali del 31.8.06 e del 19.10.06. L'analisi delle intercettazioni in questione serve anche a chiarire come le intercettazioni telefoniche utilizzate come fonte diretta di prova della colpevolezza degli imputati siano, in conformità a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 29350 del 03/05/2006, dep. 21/08/2006, Rv. 235088, Presidente: Leonasi R., Estensore: De Roberto G.) chiare, attendibili, convincenti, non suscettibili di interpretazione equivoca, nonché concordanti tra loro e con gli ulteriori elementi di fatto emersi, tanto da non lasciare margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione.

L'intercettazione ambientale del 31 agosto 2006, si riferisce ad una conversazione tra Latino e Ghirardi, seduti all'interno del locale Club Piccolo Teatro di corso Garibaldi 17 di Milano, raggiunto dai due imputati usando le abituali tecniche di contropedimento. Nel corso della conversazione i due parlano, tra le altre cose, anche di un'azione contro il prof. Ichino e Ghirardi riferisce di avere già fatto un primo sopralluogo presso la sua abitazione.

Si riporta qui di seguito il dialogo intercorso:

"Ghirardi: ah ecco quello è importante, io a sto cazzo di Ichino qua ci sto pensando un po' tanto. Latino: eh quello lo devi far fuori, non è che gli puoi far..nient'altro che farlo fuori, comunque quello c'ha la scorta. Ghi: io ti ho detto, non l'ho vista però... Che ne so, magari quel giorno lì non era in casa. Lat: ma a chi hai visto, lui? Ghi: no ho visto la casa, ho visto il posto. Lat: eh bisogna vedere lui, perché magari c'ha.. Ghi: eh per quello ti dico, per fare l'inchiesta, porca puttana, io posso andare qualche volta a verificare ma lì c'è da perdere un sacco di tempo. Lat: perché.. Ghi: e soprattutto c'è il rischio di sputtanarsi, ti vedono due.. Se mi vedono a me due o tre volte nella stessa zona..a far case.. Lat: anche le telecamere. Ghi: io non ne ho viste lì, anche se sono vicino alla stazione di Porta Genova, che non escludo che sia controllata, però non ne ho viste cazzo. Lat: uno, puoi avere una scorta volante di quelle che lui ha a casa.. Quando lui è a casa, non c'è nessuno, poi quando esce chiama prima, dieci minuti prima.. Ghi: comunque ti ho detto che lì dove abita c'ha anche lo studio. Lat: per cui lui esce anche poco. Ghi: però bisognerebbe.. Si può fare uno studio su, sulle varie scadenze che ci sono, convegni, queste (inc.) qua, il

circolo della stampa, i vari Hotel.. Anche perché la paga 'sta gente per intervenire, mica ci vanno gratis.”

L'intercettazione ambientale del 19.10.06 si riferisce ad una conversazione intercorsa tra Latino e Ghirardi all'interno del bar Flash di piazza Gramsci di Milano.

Si riporta qui di seguito il dialogo intercorso:

“LAT : eh però noi bisogna (o “dobbiam”) fare delle inchieste e averne pronte due o tre GHI : eh va bene e ... anche bene dell'attività incendiaria oppure come quella su che... Biagi possiamo (o “posso”) anche andare a sparargli qualche colpo addosso e..e non ho capito sulle persone.. dobbiam ve e di e discutere un momentino... Perché insomma se vai a colpire un fascista, e almeno non gli spari addosso, per me (fonico) 'sti qui il giorno dopo fanno come han fatto sempre, sempre fatto ... Poi si decide lì per... in che modo dobbiamo fare. Però, ad ogni modo, lo devi riportarlo a mettere (fonico) ancora su que.. e su questo livello qua la stessa cosa.. Idem per.. Ah, tra l'altro, io continuo a vedermela questa cosa qua di Ichino, ormai me la sono presa a cuore. LAT : hm GHI : io scorte non ne vedo, macchine blindate.. Tra l'altro è una strada unica, che c'è lì sotto.. LAT : hm.. è chiusa?.. GHI : no.. E' aperta, però non ci son traverse nè niente... Quindi, le vedi le macchine, due sensi le..son messe... LAT : è chiaro che non ha una scorta fissa sotto casa..dunque (fonico) GHI : io non l'ho vista, però, adesso LAT : sei passato..hm GHI : sono passato già quattro volte e non (incomprensibile - parlano insieme) ... Niente! LAT: è probabile che sia così... Però, secondo me... GHI : tra l'altro ci sono passato anche una volta, di sera.. LAT : può avere una scorta elastica, che.. lo va a prendere e lo porta (incomprensibile).. Sai, che lui chiama e quando dieci minuti prima di partire.. lo.. chiama e questi lo vanno a prendere e lo riaccompagnano... Può avere anche una situazione così... Comunque hm.. bisogna fare capire meglio e vedere...che può .. può anche non averla, però lui ha dichiarato che ce l'aveva.. e ha dichiarato pubblicamente.. GHI : però Biagi (incomprensibile - parlano insieme) LAT : .. ne.. nella risposta di... Nella gestione che ha fatto lui di Biagi.. dell'omicidio e lì perché lui (fonico).. questa cosa della scorta gli.. gli pesava, perché lui l'aveva mentre l'altro no... GHI : adesso voglio riuscire a beccare un qualche appuntamento pubblico, di presenza lì, per arrivarci, cazzo! (fonico)... LAT : per vederlo in faccia? GHI : no quello lo so già com'è fatto... Per veder come si muove...” (sentenza, pagg. 146 e 147).



E' anche significativo notare come il discorso prosegue, nello stesso contesto (ibidem, pagg. 147 e 148), esaltando l'assassinio di Biagi e D'Antona ("Latino : allora la copertura (fonico) è la tua capacità di radicamento Ghirardi : una cosa rivoluzionaria.. E però la mia capacità di radicamento la crei nel momento che riesci a.. propagandare qualcosa.. Che purtroppo è stata anche la cosa che è incorso il PCC che ha fatto delle belle cose: la cosa di Biagi di D'Antona (incomprensibile - parlano insieme).. L: no, quelle dal punto di vista dei contenuti erano perfette G: sì.. che però loro stessi si sono trovati a gestire una situazione di ..di relativo isolamento anche se il contenuto era.. è vivo tutt'ora") e ribadendo la necessità delle azioni di propaganda armata (Latino: "... e della propaganda armata per forza la devi fare Ghirardi : eh appunto... Ogni aspetto della...dell'iniziativa armata deve avere per forza un aspetto di propaganda...").

Le due intercettazioni riferite hanno un significato inequivoco ed è solo a tali due intercettazioni che ha fatto riferimento la teste Suma quando ha ricostruito gli elementi su cui era basata la convinzione che il prof. Ichino fosse un obiettivo del gruppo. La teste Suma ha anche precisato essere queste le due intercettazioni segnalate al proprio dirigente, dr. Coccia, perché riferisse al Questore (ud. 2.7.08, pagg. 71 e 175) in particolare "perché non fossero revocate misure già presenti, perché le misure di protezione sono soggette a valutazione periodica" (ibidem, pag. 176). In particolare la teste ha dichiarato (pagg. 69 e 70): "sicuramente l'altro obiettivo che era stato individuato dal gruppo era il Professor Ichino. In particolare, il 31 agosto 2006, in un'ambientale, l'argomento Ichino era stato tirato fuori da Ghirardi, il quale aveva proprio espressamente detto: "io quella vicenda di Ichino continuo a guardarmela". Quindi, come se avesse già effettuato delle attività per riscontrare un qualcosa. E in effetti, poi, nel prosieguo della conversazione, era emerso che Ghirardi faceva riferimento ad un sopralluogo che aveva fatto, presso l'abitazione del Professor Ichino, per verificare se avesse o meno la scorta. In quella circostanza lui diceva: "no, ma la scorta non ce l'ha", perché la discussione tra lui e Latino si era incentrata proprio sul fatto se fosse un obiettivo realizzabile oppure no, proprio in relazione alla presenza o meno della scorta. Il Ghirardi ha fatto riferimento ad un sopralluogo già effettuato che noi avevamo peraltro riscontrato senza averlo potuto al momento interpretare. Perché, nel febbraio precedente, febbraio 2006, avevamo appunto, seguendo Ghirardi, verificato che lui si recava in via Valenza al numero 5, guardava i citofoni. Al momento non abbiamo potuto interpretare. Successivamente,

semplicemente dalla consultazione delle Pagine Bianche, abbiamo potuto verificare che il Professor Ichino effettivamente abita in via Valenza e che il suo nome è tranquillamente sulle Pagine Bianche, peraltro sul citofono dello stabile". Quanto alla seconda conversazione, cioè quella del 19.10 e alla circostanza riferita dal Ghirardi di avere effettuato quattro sopralluoghi, la teste ha precisato (ibidem, pag. 179): "non sono situazioni che noi abbiamo monitorato... Non so se l'abbia fatto in orari in cui non avevamo i servizi di osservazione su di lui, però è certo che questa frase lui l'ha detta nell'ambientale".

D'altra parte Ghirardi non è stato sottoposto ad osservazione continuativa (c.d. H24) neppure nei periodi successivi, quando, nel febbraio 2007, come precisato dal teste Babbini (ud. 8.1008, pag. 54), i servizi di controllo su Ghirardi stesso erano stati "intensificati... Non c'è una regola. Se lei mi chiede un giorno, le dico quel giorno quanto tempo ci siamo stati... Non è che c'è uno standard operativo... Comunque era monitorato, diciamo, l'80 % delle volte la mattina, quando usciva per andare al lavoro e quando usciva dal lavoro e tornava a casa, fino a tarda notte".

Peraltro, l'attività di P.G. ha consentito di riscontrare il sopralluogo fatto da Ghirardi in data 27.2.06. Ha riferito il teste Tanda (ud. 18.7.08, pagg. 137 e 138) che Ghirardi, dopo l'orario di lavoro, intorno alle ore 18.00, era arrivato con lo scooter nel piazzale di Porta Genova, aveva parcheggiato il veicolo e si era diretto a piedi verso Ripa di Porta Ticinese, deviando poi su via Valenza e fermandosi all'altezza del civico 5, dove c'è un negozio di arredamento, mettendosi ad "osservare verso il negozio, ma girato con il busto. In più, dopo, guarda dalle vetrine, dove noi abbiamo appurato c'è il riflesso e si vede un portone ed una citofoniera... Lì c'è l'abitazione, come c'è scritto anche sul citofono, del prof. Ichino". Il sopralluogo era durato "sui dieci minuti" (ibidem, pag. 138). "Il dettaglio particolare è che sembrava strano che guardasse i mobili... Infatti, non li stava guardando e, comunque, se avesse voluto guardare i mobili, davanti con lo scooter ci poteva arrivare... Invece, l'ha parcheggiato un bel pezzo prima e se l'è fatta a piedi..." (ibidem, pag. 170). ... "Era un primo sopralluogo. Comunque, sul citofono c'era il nome del professore, per cui anche una rapida occhiata era sufficiente, anche perché loro volevano anche verificare eventualmente se ci fosse la scorta..." (ibidem, pag. 171)

Anche il teste Poloni, che aveva partecipato all'attività di controllo su Ghirardi, ha spiegato (ud. 8.10.08, pagg. 146 e 147) come fosse "sembrato un po' strano che facesse tutti questi metri

a piedi, lasciando la moto lì dietro... Lì per lì ho avuto... il dubbio che potesse incontrare qualcuno... Io ho visto, ho letto questo movimento, dall'esperienza che ho da tanti anni di questo lavoro e dal modo in cui si incontravano, sembrava che dovesse incontrare qualcuno..."

Il comportamento del Ghirardi, inizialmente risultato non chiaro agli operanti, aveva trovato una spiegazione convincente solo quando, coerentemente con il contenuto delle intercettazioni telefoniche, era stato rivalutato ed era emerso che l'imputato si era fermato proprio nei pressi dell'abitazione del Prof. Ichino.

• **Le questioni relative alla costituzione di parte civile di PIETRO ICHINO**

In relazione alla ordinanza 15.4.2007 della Corte di Assise di Milano, che ha ammesso la costituzione di parte civile di Pietro Ichino, sul presupposto di un danno concreto e effettivo, in conseguenza immediata delle condotte ascritte agli imputati, nei motivi di appello si evidenzia:

- la Corte ha confuso il danno del reato associativo con "il danno che sarebbe stato provocato da una mera (e pretesa) intenzione offensiva nei confronti di Ichino da parte di alcuni soggetti, partecipi, secondo l'accusa, dell'associazione";
- non vi è alcun nesso diretto tra preteso danno e preteso reato, dal momento che la condotta che avrebbe determinato l'autolimitazione della libertà di movimento e della vita di relazione di Ichino non ha raggiunto neppure la soglia dell'atto preparatorio di delitto;
- in materia di reati associativi, "persona offesa può essere soltanto lo stato italiano... Il delitto medesimo, è caratterizzato dalla obiettività giuridica di tutelare la personalità interna dello stato" (Cass. pen., Sez II, 19/05/1976).

In realtà, "il reato di pericolo presunto, previsto dall'art. 270 bis c.p., è classificabile tra quelli "plurioffensivi", con oggettività giuridica complessa, in quanto "lede o mette in pericolo sia la vita e l'incolumità delle vittime sia, nello stesso tempo, il bene della libertà di autodeterminazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 75 del 18/07/2008, dep. 07/01/2009, Rv. 242355, Presidente: Fazzioli E., Estensore: Pizzuti G.; in senso analogo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1072 del 11/10/2006 Ud., dep. 17/01/2007, Rv. 235290, Presidente: Gemelli T., Estensore: Silvestri G.). Ne consegue che anche il soggetto privato, al quale tale condotta abbia arrecato un danno, riveste la qualità di persona offesa dal

reato ed è, quindi, legittimato a costituirsi parte civile, analogamente a quanto avviene, ad esempio, nell'ipotesi del reato di cui all'art. 323 c.p. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2133 del 06/05/1999, dep. 04/06/1999, Rv. 213525, Presidente: Consoli G., Estensore: Marasca G.) ovvero nel caso dei delitti contro la fede pubblica (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2076 del 05/12/2008, dep. 20/01/2009, Rv. 242361, Presidente: Ferrua G., Estensore: Didone A.).

D'altra parte, "in mancanza di reati - fine effettivamente portati ad esecuzione o non ancora portati ad esecuzione, la natura terroristica dell'associazione deve essere dedotta dalle condotte preparatorie e dalla concreta predisposizione dei mezzi utilizzati per metterle in atto" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31389 del 11/06/2008, dep. 25/07/2008, Rv. 241174, Presidente: Fazzioli E. Estensore: Fumo M.). Ed in effetti il reato previsto dall'art. 270 bis c.p., classificato, come già detto "di pericolo presunto, o a consumazione anticipata", è caratterizzato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1072 /2006 cit.) "dall'anticipazione della soglia di punibilità nel momento stesso della costituzione di un'organizzazione di persone e di mezzi mirante a realizzare un programma costituito da violenze ed aggressioni per finalità di terrorismo internazionale, onde la fattispecie punitiva ha ad oggetto attività meramente prodromiche e preparatorie antecedenti all'inizio di esecuzione delle programmate condotte violente" (in senso conforme Cass., Sez. 2<sup>^</sup>, 25 maggio 2006, n. 24994, Bouhrama; Sez. 1<sup>^</sup>, 21 giugno 2005, n. 35427, Deissi). Infatti, "la norma incriminatrice punisce il solo fatto della costituzione dell'associazione, indipendentemente dal compimento degli atti criminosi rientranti nel programma e strumentali alla particolare finalità perseguita", purché, naturalmente, la struttura organizzativa presenti un grado di effettività, tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso, e di idoneità al compimento della serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è stata istituita. Deve, quindi, ritenersi che la Corte di Assise abbia correttamente ammesso la costituzione di parte civile del prof. Pietro Ichino, obiettivo di atti di violenza dell'associazione delineata nei capi di imputazione, fatto che ha comportato la diretta conseguenza della adozione di accorgimenti di tutela ai quali Pietro Ichino ha dovuto sottostare, con correlata limitazione della sua libertà di movimento. In tale quadro, sussiste un preciso nesso di causalità tra lamentato danno e ipotizzato reato. Risolta positivamente la questione teorica di ammissibilità della costituzione di parte civile, sono risarcibili

anche i danni non patrimoniali, quali sofferenze psichiche e turbamenti morali e residuano solo questioni di merito sulla effettiva risarcibilità e sulla eventuale misura di risarcimento.

[omissis]

**- L'imputazione associativa e quella di banda armata: gli orientamenti della Suprema Corte**

Le argomentazioni svolte dagli appellanti con riferimento all'imputazione associativa e a quella di banda armata sono infondate, essendovi una esatta corrispondenza tra le fattispecie giuridiche contestate e i fatti accertati. Al riguardo é opportuno ricordare gli orientamenti, in materia, della giurisprudenza della Suprema Corte, ai quali la Corte intende attenersi:

- il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.) "si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di più soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17662 del 27/02/2002, dep. 09/05/2002, Rv. 221834, Presidente: La Gioia V., Estensore: Silvestri G.);
- il delitto previsto dall'art. 305 cod. pen. (cospirazione politica mediante associazione) "si distingue da quello previsto dall'art. 304 cod. pen. (cospirazione politica mediante accordo) non solo per il numero minimo delle persone associatesi (che in quest'ultima fattispecie possono essere anche solo due), ma soprattutto perché secondo l'art. 304 cod. pen. è sufficiente il semplice accordo, la sola pattuizione, senza la necessità che si addivenga (come invece è necessario per la cospirazione politica mediante associazione prevista dall'art. 305 cod. pen.) al quid pluris costituito dall'organizzazione ossia dall'insieme di uomini o di mezzi fra loro coordinati e per conseguire attraverso un minimum di ordine, una maggiore efficienza, sì da creare una struttura in grado di operare" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4906 del 27/10/1988, dep. 07/04/1989, Rv. 180971, Presidente: SORRENTINO G., Estensore: BUOGO G.);
- "il reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. (associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a

Le pene irrogate dal primo giudice, anche a titolo di aumento per la continuazione, non possono essere ridotte perché risultano pienamente commisurate alla gravità dei fatti accertati e sopra ampiamente descritti. Tuttavia, poiché gli imputati Bortolato Davide, Ghirardi Bruno, Gaeta Massimiliano, Latino Claudio, Sisi Vincenzo e Toschi Massimiliano sono stati assolti dai reati ascritti ai capi E) e F) limitatamente a quanto contestato in relazione al caricatore marca Walther e ai punti 5, 12, 13, 14 e 16 del citato capo E) perché il fatto non sussiste e poiché, per gli stessi imputati, i reati ascritti ai capi E) e F), limitatamente a quanto contestato al punto 15, esclusa per i fatti in questione l'aggravante di cui all'art. 1 della L. 6.2.1980 n. 15 sono estinti per intervenuta prescrizione, con conseguente dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli stessi imputati e, quanto al punto 8 del reato ascritto al capo E), deve ritenersi la detenzione di munizioni per arma comune da sparo, le pene irrogate devono ridursi come segue:

- per Bortolato Davide, in anni 14 e mesi 7 di reclusione (ridotto l'aumento per la continuazione, per il capo E, in anni 1 e mesi 8 di reclusione, e per il capo F in mesi 5);
- per Gaeta Massimiliano, in anni 8 e giorni 15 di reclusione (ridotto l'aumento per la continuazione per il capo E a mesi 10 di reclusione e per il capo F a mesi 2 e gg. 15 di reclusione);
- per Ghirardi Bruno, in anni 10, mesi 10 e giorni 15 di reclusione (ridotto l'aumento per la continuazione per il capo E a mesi 10 di reclusione e per il capo F a mesi 2 e gg. 15 di reclusione);
- per Latino Claudio, in anni 14 e mesi 7 di reclusione (ridotto l'aumento per la continuazione, per il capo E, in anni 1 e mesi 8 di reclusione, e per il capo F in mesi 5);
- per Sisi Vincenzo, in anni 13 e mesi 5 di reclusione (ridotto l'aumento per la continuazione, per il capo E, in anni 1 e mesi 8 di reclusione, e per il capo F in mesi 5);
- per Toschi Massimiliano, in anni 10, mesi 8 e giorni 15 di reclusione (ridotto l'aumento per la continuazione per il capo E a mesi 10 di reclusione e per il capo F a mesi 2 e gg. 15 di reclusione).

Infondate sono le doglianze relative all'entità del risarcimento a favore della parte civile Ichino e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sussistono tutti gli elementi su cui sono basate le richieste risarcitorie della parte civile: la condotta, il danno e il nesso di causalità. La gravità del danno è conseguente alle gravi limitazioni alla vita di relazione e alle preoccupazioni

determinate alla parte civile, in quanto obiettivo del gruppo eversivo, e giustificano la somma determinata dal primo giudice a favore del prof. Ichino. Il professore giuslavorista ha spiegato che, dopo le più semplici precauzioni adottate dopo l'omicidio di Massimo D'Antona, il più intenso dispositivo di sicurezza a sua protezione era stato istituito dopo l'assassinio di Marco Biagi. Dopo la morte di Galesi, l'allarme per il rischio attentato era diminuito, e la protezione si era ridotta all'uso di un'autovettura blindata e due agenti di scorta. Malgrado ciò, la richiesta di Ichino - che sentiva forte il disagio per le limitazioni alla sua libertà di movimento (teste Ichino, ud. 23.1.2009, pagg. 8 e 9) - di rinunciare al dispositivo di protezione non fu accolta, "in riferimento ad un "pericolo specifico" che riguardava la sua persona (ibidem, pag. 54). Perché ciò avvenisse era ritenuto necessario che il professore rinunziasse alla sua attività di pubblicista ed allentasse la tensione nei suoi confronti con un eventuale periodo trascorso all'estero (ibidem, pag. 9). D'altra parte le tensioni nei confronti di Ichino emergono pienamente dai verbali stessi d'udienza. Bortolato, ad esempio, ha chiaramente espresso il proprio punto di vista sostenendo (ibidem, pag. 5) che "Ichino si è fatto la propria carriera criminalizzando le lotte dei lavoratori metalmeccanici...". Nel giugno del 2006, il professore aveva anche scritto al Ministro dell'economia esprimendo (ibidem, pag. 10) l'opinione che "la situazione sia tranquilla e che non ci sia più motivo di questa limitazione della mia libertà e anche della libertà dei miei parenti, della mia famiglia...". Dopo l'estate, Ichino fu convocato dal Prefetto che gli disse: "noi capiamo la sua richiesta. Però ci sono motivi gravi e precisi, non le posso dire di più, per non abbassare la guardia in questo momento. E, quindi, il dispositivo viene mantenuto..." (ibidem, pag. 11).

Ha spiegato Ichino che la limitazione subita è consistita, innanzi tutto, "nel non poter muovere un passo fuori di casa ... senza che questo sia programmato... Io non posso decidere, da un momento all'altro, di andare a prendere il caffè al bar o di andare a trovare un amico o, persino, di andare da mia madre che ha bisogno urgente, è persona anziana... Ecco, questo non mi è dato. Non posso accompagnare fuori, a fare la passeggiata, il cane la sera..o, se lo faccio, devo farlo avendo avvertito la scorta... e, quindi, essendo seguito. Questo significa che anche la mia famiglia è soggetto a questo trattamento, le mie figlie, mia moglie e anche questo, insomma, è un sacrificio... Poi, direi, il sacrificio sta in una intimidazione permanente... Ogni volta che ho scritto un articolo... avevo sempre la domanda più o meno

esplicita: questo quanto inciderà sul pericolo...? (ibidem, pagg. 14 e 15)... un paese civile non può essere soggetto ad una intimidazione, ad una limitazione della propria possibilità di ragionare, di discutere di temi vitali, cruciali... Ecco, questa è una sofferenza (ibidem, pag. 16)... Questa limitazione della libertà di pensiero, di espressione... Questa intimidazione permanente è un qualche cosa che pesa sull'intero Paese..." (pagg. 18 e 19). Ha spiegato Ichino: "c'era e c'è di mezzo la mia libertà, libertà di pensiero, libertà di espressione, libertà di insegnamento... Io ritengo che ci sia questo mio diritto e che sia stato lesa... Chiedo che si accerti la lesione del mio diritto perché penso che questo sia utile anche su un piano più generale..." (ibidem, pagg. 55 e 56).

Pertanto, tenuto conto di quanto esposto, del rilievo della minaccia e del pregiudizio alla vita e alla personalità della parte civile, risulta pienamente giustificata l'entità del risarcimento stabilito dal primo giudice a favore del prof. Ichino.

Quanto all'entità del risarcimento stabilito a favore dello Stato italiano (in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri che lo rappresenta come organo di vertice dell'esecutivo) risulta correttamente determinato considerato che la Corte di primo grado ha ampiamente motivato, con argomentazioni che qui si intendono richiamate, il grave danno all'immagine subito e che non può dimenticarsi il rilievo della minaccia allo Stato né il conseguente turbamento morale della collettività, pregiudizievole all'attività dello Stato stesso.

Alla conferma della sentenza nei confronti degli appellanti Caprio Amarilli, Davanzo Alfredo, Mazzamauro Alfredo, Rotondi Davide, Scantamburlo Andrea, Scivoli Salvatore, Simonetto Giampietro consegue la condanna dei predetti imputati al pagamento delle spese processuali del grado.

Gli imputati Bortolato Davide, Caprio Amarilli, Davanzo Alfredo, Gaeta Massimiliano, Ghirardi Bruno, Latino Claudio, Mazzamauro Alfredo, Rotondi Davide, Scantamburlo Andrea, Scivoli Salvatore, Sisi Vincenzo e Toschi Massimiliano devono essere condannati alla rifusione a favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili stesse nella misura, per ciascuna di esse, di euro 3.000,00 per onorario, oltre il 12,50 % per spese forfettarie e IVA e CPA per le parti dovute. La complessità della sentenza giustifica il termine di giorni 90 per il deposito. Ai sensi dell'art. 304 cpp devono essere sospesi, per lo stesso periodo, i termini di custodia cautelare.

[omissis]

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e 530 cpv. cod. proc. pen.

in parziale riforma  
della sentenza in data 13.6.2009 della Corte d'Assise di Milano

assolve

Salotto Federico dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato;

per quanto concerne gli imputati Bortolato Davide, Ghirardi Bruno, Gaeta Massimiliano, Latino Claudio, Sisi Vincenzo e Toschi Massimiliano,

assolve

i predetti, visti gli artt. 605 e 530 cpv. cod. proc. pen., dai reati ascritti ai capi E) e F) limitatamente a quanto contestato in relazione al caricatore marca Walther e ai punti 5, 12, 13, 14 e 16 del citato capo E) perché il fatto non sussiste e,

visti gli artt. 605 e 531 cod. proc. pen.

dichiara

non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli stessi imputati per i reati ascritti ai capi E) e F) limitatamente a quanto contestato al punto 15, esclusa per i fatti in questione l'aggravante di cui all'art. 1 della L. 6.2.1980 n. 15 e,

ritenuto

quanto al punto 8 del reato ascritto al capo E), la detenzione di munizioni per arma comune da sparo, ferma per il resto la responsabilità degli imputati citati,

riduce

la pena irrogata rideterminandola:

per Bortolato Davide, in anni 14 e mesi 7 di reclusione;  
per Gaeta Massimiliano, in anni 8 e giorni 15 di reclusione;  
per Ghirardi Bruno, in anni 10, mesi 10 e giorni 15 di reclusione;  
per Latino Claudio, in anni 14 e mesi 7 di reclusione;  
per Sisi Vincenzo, in anni 13 e mesi 5 di reclusione;  
per Toschi Massimiliano, in anni 10, mesi 8 e giorni 15 di reclusione.



Conferma  
nel resto, nei loro confronti, l'impugnata sentenza.

Visti gli artt. 605 e 592 cpp,

conferma  
la sentenza nei confronti degli appellanti Caprio Amarilli,  
Davanzo Alfredo, Mazzamauro Alfredo, Rotondi Davide,  
Scantamburlo Andrea, Scivoli Salvatore, Simonetto Giampietro e  
li

condanna  
al pagamento delle spese processuali del grado.

Condanna  
gli imputati Bortolato Davide, Caprio Amarilli, Davanzo  
Alfredo, Gaeta Massimiliano, Ghirardi Bruno, Latino Claudio,  
Mazzamauro Alfredo, Rotondi Davide, Scantamburlo Andrea,  
Scivoli Salvatore, Sisi Vincenzo e Toschi Massimiliano alla  
rifusione a favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e  
difesa delle parti civili stesse che liquida, per ciascuna di esse, in  
euro 3.000,00 per onorario, oltre il 12,50 % per spese forfettarie e  
IVA e CPA per le parti dovute.

Stabilisce  
in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza e, visto l'art.  
304 cpp,

sospende  
per lo stesso periodo i termini di custodia cautelare.

Milano, 24.6.2010

Il Consigliere estensore  
dr. Massimo Ruggiero

Il Presidente  
dr.ssa M. L. Dameno

*M. L. Dameno*

Depositata nella Cancelleria della  
CORTE ASSISE APPELLO DI MILANO oggi

Milano, - 5 NOV. 2010



IL CANCELLIERE C1  
*Maddalena Santino*